



# Ordinanza del DFF concernente gli ammarchi e le perdite di bevande distillate ammessi in franchigia d'imposta (Ordinanza concernente gli ammarchi di alcol)

del 15 settembre 2017

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),  
visti gli articoli 41 capoverso 2 e 64 capoverso 4 dell'ordinanza  
del 15 settembre 2017<sup>1</sup> sull'alcol,*

*ordina:*

## Art. 1 Scopo

La presente ordinanza stabilisce:

- a. il calcolo degli ammarchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta;
- b. il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all'immagazzinamento di etanolo non assoggettato all'imposta.

## Art. 2 Calcolo degli ammarchi e delle perdite

<sup>1</sup> Il calcolo degli ammarchi di bevande spiritose avviene in modo forfettario in base ai valori stabiliti nell'allegato.

<sup>2</sup> Il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all'immagazzinamento di etanolo non assoggettato all'imposta è pari al 2 per cento. Il calcolo si basa sull'inventario.

<sup>3</sup> Se le bevande distillate sono immagazzinate in recipienti destinati al consumatore finale, non si possono far valere ammarchi o perdite.

## Art. 3 Superamento dei valori forfettari

Se a causa di particolari metodi di produzione o di immagazzinamento si può comprovare il superamento regolare dei valori forfettari, l'Amministrazione federale delle dogane può, su richiesta, concordare altri valori con la persona autorizzata.

RS 680.114

<sup>1</sup> RS 680.11

**Art. 4** Deduzione degli ammarchi e delle perdite dalla quantità di bevande distillate determinante ai fini dell'imposizione

Nel calcolo della quantità di bevande distillate determinante ai fini dell'imposizione sono dedotti gli ammarchi e le perdite.

**Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 10 giugno 1997<sup>2</sup> concernente gli ammarchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d'imposta, è abrogata.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

<sup>2</sup> RU 1997 1477, 1999 1810

*Allegato*  
(art. 2 cpv. 1)

## Ammarchi di bevande spiritose

Processo di produzione	Valore forfettario (in %)
<b>Produzione</b>	<b>2</b>
Parametro: Quantità prodotta secondo il rapporto sulla produzione	
<b>Trasformazione:</b> <b>fabbricazione, distillazione, macerazione</b>	<b>5</b>
Parametro: quantità trasformata secondo il rapporto sulla trasformazione	
<b>Imbottigliamento in recipienti per la vendita al minuto</b>	<b>2</b>
Parametro: quantità versata nei recipienti secondo il rapporto sull'imbottigliamento	
<b>Immagazzinamento</b>	
<b>Immagazzinamento in botti di legno</b>	<b>5</b>
<b>Immagazzinamento di prodotto sfuso</b>	<b>1</b>
Parametro: inventario annuo medio	

